

PROTOCOLLO USCITA <b>AOO_056-000996 DEL 20/03/2023</b>
<i>Trasmissione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 82/2005</i>

ANCI Puglia

[segreteria@anci.puglia.it](mailto:segreteria@anci.puglia.it)  
[affarigenerali@anci.puglia.it](mailto:affarigenerali@anci.puglia.it)

Confindustria Puglia

[confindustriapuglia@confindustriapuglia.it](mailto:confindustriapuglia@confindustriapuglia.it)  
[internazionalizzazione@confindustriapuglia.it](mailto:internazionalizzazione@confindustriapuglia.it)  
[max@asco.it](mailto:max@asco.it)

Confcommercio Puglia

[puglia@confcommercio.it](mailto:puglia@confcommercio.it)  
[g.chiarelli59@gmail.com](mailto:g.chiarelli59@gmail.com)

Federalberghi Puglia

[f.caizzi@federalberghibari.it](mailto:f.caizzi@federalberghibari.it)

Confesercenti Puglia

[puglia.assoturismo@gmail.com](mailto:puglia.assoturismo@gmail.com)  
[francescodecarlo25@gmail.com](mailto:francescodecarlo25@gmail.com)

E p.c.

Assessore al Turismo

Ing. Gianfranco Lopane  
[gianfranco.lopane@regione.puglia.it](mailto:gianfranco.lopane@regione.puglia.it)

Direttore di Dipartimento

Dott. Aldo Patruno  
[a.patruno@regione.puglia.it](mailto:a.patruno@regione.puglia.it)

D.G. Pugliapromozione

Dott. Luca Scandale  
[l.scandale@aret.regione.puglia.it](mailto:l.scandale@aret.regione.puglia.it)

Oggetto: art. 70 L.R. 32/2022 rubricato "Modifiche alla l.r. 49/2017". Circolare esplicativa.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Turismo e Internazionalizzazione**

Via F. Lattanzio, 29 - 70125 Bari - Tel: 080 5405960

pec: [servizioturismo@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioturismo@pec.rupar.puglia.it)

mail: [servizio.turismo@regione.puglia.it](mailto:servizio.turismo@regione.puglia.it)

Preliminarmente si ritiene di evidenziare che le modifiche normative introdotte si sono rese necessarie in quanto la materia trova ora disciplina anche a livello nazionale.

Detta è stata introdotta nel corpo normativo statale dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e specificatamente dall’art. 13 quater, ove al comma 4 è stabilito che **“Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute”**.

E’ inoltre stabilito, al successivo comma 7, che **“I soggetti titolari delle strutture ricettive, (i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,) i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare (i codici di cui al comma 4) nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione”**.

In sede di attuazione il Ministero del Turismo ha emanato il D.M. n. 161 del 29 settembre 2021 “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 13 quater del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Detto, al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, stabilisce e definisce le modalità:

- di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- di accesso alle informazioni ivi contenute;
- nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Viene inoltre ribadito che “I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici

per l'offerta di alloggi a fini turistici **sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale** o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza".

Posto quindi che le regioni, e per esse la Regione Puglia, sono tenute a trasmettere i dati necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati nazionale e che l'intervenuta normativa statale si sovrappone con quella regionale (legge regionale n. 49/2017) si è reso necessario un intervento normativo adeguativo delle disposizioni regionali vigenti a quelle statali.

In tal senso si è intervenuti con l'art. 70 della l.r. 32/2022, modificando ed integrando la l.r. 49/2017, mantenendone inalterato lo scopo che è quello di tracciare l'offerta locativa a prescindere dalla tipologia di offerta e dalla forma di svolgimento dell'attività locativa posta in essere (Imprenditoriale o occasionale).

In altre parole di conoscere, mediante l'obbligo di acquisizione ed ostensione di un codice, l'offerta locativa posta in essere dai molteplici soggetti operanti nel settore e di far emergere il sommerso con particolare riferimento alle forme di ospitalità c.d. non tradizionale.

L'allineamento della normativa regionale, a quella statale, era oltretutto necessario in quanto nella sua originaria previsione e formazione il Registro regionale delle strutture ricettive non comprende le strutture turistico alberghiere, comprese invece nella disciplina nazionale. In sostanza nella banca dati regionale (Registro regionale) non erano compresi i dati riferiti alle imprese alberghiere rendendosi quindi necessaria l'implementazione del contenuto con riferimento a tali strutture. Dati che la regione è tenuta a trasmettere al Ministero al fine di alimentare e la banca dati nazionale.

Atteso che, come detto, l'intervento si è reso necessario ai descritti fini, si ritiene di evidenziare inoltre che a chiusura dell'art. 10 sexties della l.r. 49/2017, è stato introdotto il comma 1 bis il quale testualmente dispone che "Per le strutture alberghiere l'obbligo di cui al precedente comma 1 (trattasi dell'obbligo di indicazione e pubblicizzazione del Codice identificativo) decorre dal 30 giugno 2023".

Ciò in ragione del fatto che per tali strutture ricettive l'obbligo introdotto costituisce un elemento di novità rispetto alla previgente normativa regionale.

Si precisa, tuttavia, che il codice identificativo di struttura (CIS) è già disponibile per tutti gli operatori della ricettività pugliese (alberghieri e non alberghieri) regolarmente registrati al DMS Puglia. Il CIS è reperibile sia nella Comunicazione Prezzi e Servizi sia all'interno dell'area riservata del DMS. Cliccando sulla card "Stampa CIS" è possibile anche scaricare il PDF ed eventualmente procedere con la sua stampa.

Si ritiene anche di evidenziare che, con riferimento agli scritti o stampati o supporti digitali, l'obbligo di pubblicazione del codice, si riferisce a quelli realizzati (o prodotti) successivamente

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Turismo e Internazionalizzazione**

Via F. Lattanzio, 29 - 70125 Bari - Tel: 080 5405960

pec: [servizioturismo@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioturismo@pec.rupar.puglia.it)

mail: [servizio.turismo@regione.puglia.it](mailto:servizio.turismo@regione.puglia.it)

alla data del 30 giugno 2023.

In altre parole, e quale esempio, non costituisce violazione al suddetto obbligo la messa in circolazione di scritti e stampati pubblicitari diffusi in data successiva al 30 giugno 2023 ma prodotti antecedentemente alla medesima data ed a prescindere dal canale o strumento di diffusione.

Si prega ANCI Puglia di dar diffusione della presente nota ai Comuni pugliesi e alle Associazioni di categoria di diffonderla ai propri aderenti.

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione  
Dott. Patrizio Giannone